

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1927-B

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**e col Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

(V. Stampato n. 1927)

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 15 marzo 1990 (V. Stampato  
Camera n. 4689)*

*modificato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari)  
della Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 agosto 1991*

**Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero  
degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze, nonché materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale.

2. A ciò il Ministero può provvedere in via diretta affidando in appalto la gestione dei servizi, di cui al comma 1, a ditte o enti specializzati oppure attraverso l'affidamento della gestione, mediante apposite convenzioni, ad associazioni tra dipendenti cui il Ministero degli affari esteri erogherà adeguati contributi.

3. I servizi di cui al comma 1, le modalità della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 2.000 milioni per il triennio 1990-1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per «Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. *Identico.*

2. A ciò il Ministero può provvedere in via diretta affidando in appalto la gestione dei servizi, di cui al comma 1, a ditte o enti specializzati.

3. *Identico.*

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992, si provvede per gli anni 1992 e 1993 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando le proiezioni dell'accantonamento «Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero impiegato presso l'Amministrazione centrale».

2. *Identico.*

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990.

2. Sono fatte salve le attività di gestione dei servizi sociali del Ministero degli affari esteri per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e l'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992.

**Soppresso**